

corpo i due deputati suddetti. — XI, i *Visdomini alla Tana*, detti anche *Officiali alla camera del canèvo*, avevano la soprintendenza di quanto può mai aver relazione coi cordaggi per lo servizio marittimo militare. — XII, gli *Esecutori delle deliberazioni del senato*, perchè con tutta sollecitudine, particolarmente in tempo di guerra, ne fossero eseguiti gli ordini. — XIII, gl' *Inquisitori sopra l'amministrazione dei pubblici roli*, per quanto cioè apparteneva ai ruoli militari dell' armata di terra: la loro magistratura fu istituita negli ultimissimi tempi; soltanto nel 1771. — XIV, l' *Aggiunto inquisitore alle acque*, acciocchè fossero queste tenute sgombre da qualsiasi impedimento e le avesse potuto solcare liberamente la flotta ogni qual volta ne fosse stato il bisogno: al che prestavasi questa magistratura, che aveva simile incarico anche per la pubblica polizia e per lo commercio.

Più copiosa di magistrature, perchè ne amministrassero minutamente ogni ramo, era la pubblica *Economia*. Imperciocchè ad essa riferivansi: — I, gl' *Inquisitori all' appuntadore*, ossia, con vocabolo dei tempi nostri, l' ufficio della suprema controlleria. — II, i *Provveditori sopra Camere*, centro universale di tutte le imposizioni od esazioni dirette e indirette dello Stato. — III, i *Camerlenghi di Comun*, destinati alla sollecita esazione, custodia e giusta distribuzione delle pubbliche rendite: i tre, che componevano questa magistratura, erano come i cassieri dello Stato: avevano il loro ufficio in zecca ed a Rialto. — IV, gli *Officiali alle cadute*, ossia alle *cadute*; col qual vocabolo s' intendevano le imposte dirette non pagate in tempo da chi ne aveva l'obbligo, e perciò *cadute* in pena: questo magistrato aveva il carico di esigerle col mezzo della forza e della vendita dei beni del debitore. — V, i *Provveditori sopra conti*, il cui officio era di chiamare a rendimento di conti chiunque amministrava o denaro o cose dello Stato. — VI, l' *Inquisitorato all' esazione dei crediti pubblici*, per esigere, cioè, con ferme ed eque misure i crediti, di qualunque genere si fossero, che aveva lo Stato, dal 1740 in poi, sopra persone private; giacchè di quelli, che